

**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
Perugia – Via Benedetta, 14**

*Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, provvidenze e
servizi per il diritto allo studio universitario
a.a.2009/2010*

Perugia, lì

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Finalità

ART.2 Destinatari

ART.3 Periodo di fruibilità dei benefici

ART.4 Condizione di studente “in sede”, “fuori sede” o “pendolare”

ART.5 Requisiti di merito

ART.6 Requisiti economici e patrimoniali

TITOLO II BENEFICI MESSI A CONCORSO

ART.7 Borse di studio

ART.8 Borse di studio riservate a studenti in situazioni di disabilità

ART.9 Provvidenze speciali a favore di studenti universitari comunitari

ART.10 Provvidenze speciali a favore di studenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea

ART.11 Contributi per la mobilità internazionale degli studenti

ART.12 Premi di Laurea

ART.13 Servizi abitativi

ART.14 Servizi di ristorazione

ART.15 Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ART.16 Modalità di presentazione della domanda

ART.17 Documenti da allegare alla domanda

ART.18 Scadenze per la presentazione della domanda

TITOLO IV GRADUATORIE

ART.19 Formazione delle graduatorie

ART.20 Pubblicazione delle graduatorie

ART.21 Scorrimento delle graduatorie

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 Revoche

ART.23 Cessazioni

ART.24 Accertamenti

ART.25 Sanzioni

ART.26 Trattamento dei dati personali

ART.27 Norme di rinvio

ART.28 Modifiche normative

INDICE

SCADENZE

- **POSTO LETTO GRATUITO**
- **POSTO LETTO A PAGAMENTO**

| | |
|--|-------------------------------------|
| PRESENTAZIONE DOMANDA | 31 AGOSTO 2009 (entro le ore 12.00) |
| SPEDIZIONE COPIA CARTACEA E DOCUMENTAZIONE | 31 AGOSTO 2009 |
| PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE | 15 SETTEMBRE 2009 |

- **BORSA DI STUDIO**

| | |
|--|-------------------------------------|
| PRESENTAZIONE DOMANDA | 1 OTTOBRE 2009 (entro le ore 12.00) |
| SPEDIZIONE COPIA CARTACEA E DOCUMENTAZIONE | 1 OTTOBRE 2009 |
| PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE | 30 OTTOBRE 2009 |
| RETTIFICHE e/o INTEGRAZIONI | 30 OTTOBRE -13 NOVEMBRE 2009 |
| PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE | 27 NOVEMBRE 2009 |

- **PROVVIDENZA PER STUDENTI EXTRA-COMUNITARI**
- **PROVVIDENZA PER STUDENTI COMUNITARI**

| | |
|--|---------------------------------------|
| PRESENTAZIONE DOMANDA | 16 NOVEMBRE 2009 (entro le ore 12.00) |
| SPEDIZIONE COPIA CARTACEA E DOCUMENTAZIONE | 16 NOVEMBRE 2009 |
| PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE | 15 GENNAIO 2010 |
| RETTIFICHE e/o INTEGRAZIONI | 15 – 22 GENNAIO 2010 |
| PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE | 10 FEBBRAIO 2010 |

- **RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA**

| | |
|--|------------------------------------|
| PRESENTAZIONE DOMANDE | 31 MARZO 2010 (entro le ore 12.00) |
| SPEDIZIONE COPIA CARTACEA E DOCUMENTAZIONE | 31 MARZO 2010 |

N.B. Si ricorda che la consegna della copia cartacea e della relativa documentazione, dovrà essere spedita soltanto con raccomandata con ricevuta di ritorno.

PICCOLO GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI UTILIZZATI NEL BANDO DI CONCORSO

.A.

ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO: alloggio per il quale lo studente paga una somma di denaro per uso abitativo; il locale preso in affitto, non deve risultare di proprietà dello studente o di proprietà dei componenti del suo nucleo familiare (vedi art.4 comma 2).

.B.

BORSA SEMESTRALE: borsa di studio concessa agli studenti per l'ulteriore semestre oltre la durata legale dei corsi di nuovo ordinamento (art. 3).

BONUS: numero di crediti aggiuntivi che gli studenti possono utilizzare nel corso della carriera universitaria, per raggiungere il merito minimo richiesto per l'idoneità (vedi art.5 comma 10).

.C.

CAAF o CAF: (Centri autorizzati di Assistenza Fiscale): sono i centri autorizzati a svolgere il servizio di assistenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, contenente le informazioni sul nucleo familiare e sui relativi redditi e patrimoni e per il rilascio delle attestazioni ISEE (vedi anche ISEE).

CONFERMA DI BORSA DI STUDIO: situazione in cui lo studente si trova quando è già stato beneficiario nell'anno accademico precedente e, dimostrando di avere i requisiti di idoneità, ottiene il diritto alla conferma della concessione della borsa di studio (vedi art.7 comma 2).

CONFERMA DI POSTO LETTO: situazione in cui lo studente si trova quando è già stato beneficiario nell'anno accademico precedente e, dimostrando di avere i requisiti di idoneità, ottiene il diritto alla conferma della concessione del posto letto (vedi art. 13 lettera A).

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE: quota mensile erogata agli studenti idonei alla borsa di studio e alla provvidenza speciale per studenti comunitari che, durante il medesimo anno accademico, partecipano ai programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus) (vedi art.11).

.D.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA: la dichiarazione sostitutiva unica contiene informazioni sul nucleo familiare dello studente, sui redditi ed i patrimoni ed è utilizzata per il calcolo dell'ISEE. Il modello che serve per la dichiarazione può essere compilato da qualsiasi membro del nucleo familiare ed è presentato all'INPS, ai CAF, ai Comuni e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali. La dichiarazione sostitutiva è detta *unica* perché si compila una volta all'anno ed è valida per tutti i componenti del nucleo familiare (vedi anche ISEE).

.F.

FASCIA ECONOMICA: l'importo delle borse di studio è diversificato in 5 fasce economiche individuate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dello studente. (vedi art. 7 comma 8).

FUORI SEDE: studente che risiede in un comune lontano dalla sede universitaria frequentata, (comune di residenza non compreso fra quelli in sede o pendolari della tabella 1, riportata all'art.4, comma 1 del bando). Lo studente classificato "fuori sede", se non alloggia nelle residenze dell'Agenzia, o non dimostra di aver preso un alloggio a titolo oneroso, viene considerato "pendolare" (vedi art. 4 comma 4).

.I.

IDONEO: studente che ha partecipato al concorso e che possiede i requisiti di reddito e di merito stabiliti dal bando.

IDONEO NON VINCITORE: studente che ha partecipato al concorso e che possiede i requisiti di reddito e di merito stabiliti dal bando ma, in caso di disponibilità limitata, non occupa una posizione in graduatoria che gli permette di ottenere il beneficio.

IN SEDE: studente che risiede nel comune ove ha sede l'Università frequentata o in un comune vicino (tabella 1, art.4 comma 1).

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA: lo studente che alla scadenza non ha presentato tutti i documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, può integrare la propria domanda con i documenti necessari durante il periodo delle rettifiche e/ o integrazioni (vedi art.20 comma 4).

ISEE:Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ISEEU: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario.

ISPEU: Indicatore della Situazione Patrimoniale per il Diritto allo Studio Universitario.

.P.

PENDOLARE: studente che risiede in un comune non lontano dalla sede universitaria frequentata, (coloro che impiegano in media, meno di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria con i mezzi pubblici - tabella 1, art.4, comma 1).

.R.

RETTIFICA: in seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie lo studente interessato può correggere i dati contenuti nella propria domanda di partecipazione al concorso durante il

periodo delle rettifiche e/o integrazioni. Alle domande di correzione deve essere allegata idonea documentazione che dimostra la fondatezza della modifica richiesta;

REVOCA: provvedimento che annulla la concessione dei benefici. Il provvedimento può essere adottato a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, dai quali risulta che lo studente non ha effettivamente i requisiti per l'idoneità ai benefici. Se il beneficio è già stato erogato la revoca comporta la restituzione delle somme eventualmente già percepite. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica anche una sanzione pecuniaria ed eventuali azioni legali (vedi artt.22, 24 e 25).

.S.

STUDENTE INDIPENDENTE: studente che vive da solo (es. studente lavoratore), in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 7 lettera A;

.T.

TIPO DI CORSO (DI STUDI): con 'tipo di corso' si intende distinguere i corsi di Laurea in base alle tipologie fondamentali che distinguono i vari livelli degli studi: Laurea triennale (I livello), Laurea specialistica o magistrale (II livello), Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (I e II livello), Laurea vecchio ordinamento, Scuola di specializzazione post-Laurea e Dottorato di ricerca (art. 5 comma 3).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Finalità

1. Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione per l'a.a.2009/2010, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.390, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, della Legge Regionale 28 marzo 2006 n.6 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione del DAP della Regione dell'Umbria (Documento di Programmazione Annuale - 2009) di:

- Borse di studio
- Provvidenze speciali a favore di studenti universitari comunitari
- Provvidenze speciali a favore di studenti universitari provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea
- Contributi per la mobilità internazionale degli studenti
- Premi di Laurea
- Posti letto gratuiti
- Posti letto a pagamento
- Servizi di ristorazione a tariffa agevolata
- Rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio

ART.2

Destinatari

1. Studenti ammessi al concorso

Possono presentare domanda per ottenere i benefici, oggetto del presente bando, gli studenti che per l'a.a. 2009/2010 s'iscrivono, entro il **20 ottobre 2009**:

a) all'Università degli Studi di Perugia;

b) all'Università per Stranieri di Perugia;

c) al Conservatorio di Musica di Perugia;

d) al Conservatorio di Musica di Terni;

e) ai corsi di nuovo ordinamento dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia;

f) all'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica di Perugia.

Possono inoltre presentare domanda gli studenti che:

a) conseguono la Laurea in uno degli Istituti sopra elencati, entro le sessioni relative all'a.a.2008/2009, senza iscriversi per l'a.a.2009/2010;

b) entro la data del 15 marzo 2010 hanno perfezionato l'iscrizione al primo anno della Laurea specialistica o magistrale (II livello) sempre in uno degli Istituti sopra elencati;

c) entro la data del 15 marzo 2010 hanno regolarizzato l'iscrizione ai corsi in uno degli Istituti sopra elencati a causa di trasferimento da altro Ateneo.

2. Studenti non ammessi al concorso

Oltre alle ipotesi di incompatibilità specifiche previste dall' art. 7 comma 6 e dall'art. 13 comma 3 del presente bando, non possono usufruire dei benefici gli studenti che:

a) sono incorsi nella revoca di una qualsiasi delle provvidenze erogate dall'Agenzia per dichiarazioni false o non rispondenti al vero;

b) alla data del 10 agosto 2009, non hanno rispettato le scadenze fissate per il pagamento di somme dovute all'Agenzia;

- c) alla data del 31 ottobre 2009, hanno concluso la propria carriera universitaria;
- d) alla data del 10 agosto 2009 sono incorsi in provvedimenti disciplinari emessi dall'Agenzia o in azioni ed interventi degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico;
- e) per l'a.a.2009/2010, si iscrivono a corsi di specializzazione dell'area medica;
- f) per l'a.a.2009/2010 sono beneficiari di una borsa di studio per i dottorati di ricerca.

3. In nessun caso gli studenti potranno ottenere i benefici del presente bando con un'iscrizione ad un anno di corso diverso da quello dichiarato.

4. Per usufruire dei servizi di ristorazione ed alloggio dell'Agenzia, gli studenti devono risultare iscritti regolarmente all'Università ed agli Istituti di cui al comma 1, del presente articolo, all'atto della formulazione della domanda on-line.

5. Gli studenti di cui al comma 1, del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei servizi fino al conseguimento della regolare iscrizione all'Ateneo e/o all'Istituto di Istruzione Superiore. In nessun caso i servizi non fruiti danno diritto a conguagli in denaro.

ART.3

Periodo di fruibilità dei benefici

1. Ove non indicato diversamente, i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta dei titoli di studio, nei periodi indicati di seguito, considerando che l'anzianità universitaria dello studente è azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In tutti gli altri casi di passaggio di corso, passaggi di facoltà, trasferimenti da altri Atenei, verrà sempre considerata tutta la carriera universitaria a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

N.B. due semestri costituiscono un anno di corso

2. Vecchi Ordinamenti (corsi istituiti prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n.509)
La borsa è concessa per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

3. Nuovi Ordinamenti (corsi istituiti in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n.509)

a) corsi di laurea triennale (I livello): per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;

b) corsi di laurea specialistica o laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;

c) corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello): per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

4. Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca (ad eccezione di quelli indicati al comma 2 art.2, lettere e/f) *per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.*

5. I benefici concessi per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi del Nuovo

Ordinamento (D.M. 3 novembre 1999, n.509) (*borse “semestrali”*) saranno erogati come segue:

| | |
|---------------------------------|--|
| quote in contanti: | <i>il 50% della quota prevista</i> |
| servizio ristorazione gratuito: | <i>nel periodo 1° ottobre 2009 – 31 marzo 2010</i> |
| posto letto gratuito: | <i>nel periodo 1° ottobre 2009 – 31 marzo 2010</i> |

Nel secondo semestre (1° aprile 2010 – 31 luglio 2010 e 1° – 30 settembre 2010) agli studenti che ne faranno richiesta, verrà concesso un posto letto a pagamento (art.13 lettera B) ed il servizio di ristorazione a tariffa agevolata (art.14) per i quali verranno applicate le tariffe stabilite dall’Agenzia. Lo studente mantiene il posto letto assegnato sottoforma di posto letto a pagamento (150 € mensili), ed il tesserino mensa verrà aggiornato automaticamente a partire dal 1° aprile 2010.

6. In nessun caso i servizi abitativi e di ristorazione non fruiti dai beneficiari, danno diritto a conguagli in denaro.

ART.4

Condizione di studente “in sede”, “fuori sede” o “pendolare”

1. Ai fini della determinazione della tipologia dei servizi erogati e della borsa di studio, nonché dei relativi importi, gli studenti sono classificati **“in sede”** o **“pendolari”** in relazione al comune di residenza e alla sede universitaria frequentata, come dalla tabella seguente (Tab.1):

Tab.1

| Sede Universitaria Frequentata | Comuni di residenza “in sede” | Comuni di residenza “pendolari” |
|--------------------------------|---|---|
| Perugia | Assisi, Bastia, Bettona, Corciano, Deruta, Magione, Perugia, Torgiano | Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Città di Castello, Città della Pieve, Collazzone, Cortona, Foligno, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Paciano, Panicale, Passignano s.T, Piegara, Spello, Todi, Trevi, Tuoro s.T., Umbertide, Valfabbrica |
| Assisi | Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Cannara, Deruta, Foligno, Perugia, Spello, Torgiano, Trevi, Valfabbrica | Campello s. Clitunno, Corciano, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Magione, Montefalco, Spoleto, Valtopina |
| Terni e Narni | Acquasparta, Amelia, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Narni, Orte, San Gemini, Spoleto, Stroncone, Terni | Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Campello s. Clitunno, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigiano, Foligno, Fratta Todina, Greccio, Labro, Lugnano in Teverina, Marsciano, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Otricoli, Rieti, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Spello, Todi, Trevi, Vallo di Nera |
| Città di Castello | San Giustino, Monte S. Maria Tiberina, Sansepolcro, Monterchi, Citerna | Perugia, Umbertide, Anghiari, Pietralunga, Montone |
| Foligno | Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Campello s. Clitunno, Cannara, Foligno, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina | Castel Ritaldi, Collazzone, Corciano, Deruta, Fossato di Vico, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Marsciano, Massa Martana, Narni, Nocera Umbra, Perugia, Sellano, Terni, Todi, Torgiano, Valfabbrica |
| Orvieto | Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulles, Porano, Orvieto | Bagnoregio, Bolsena, Castiglione in Teverina, Cetona, Chiusi, Civitella d’Agliano, Guardea, Lubriano, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefiascone, Montegabbione, Monte Leone d’Orvieto, Orte, Parrano, |

2. Gli studenti residenti in tutti gli altri comuni sono considerati **“fuori sede”** a condizione che:

a) beneficino del posto letto concesso dall’Agenzia in base al presente bando (art.13);

b) indichino, sulla domanda di partecipazione al concorso: **di voler essere considerati come studenti “fuori sede” e di aver preso alloggio a titolo oneroso**, presso il comune ove ha sede l’Università frequentata o in altro comune considerato in sede (Tab.1), per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra il 1°ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti.

Lo studente che non dichiara di voler essere considerato come “fuori sede” all’atto della formulazione della domanda on-line, verrà indicato “pendolare”.

N.B. *per gli studenti, vincitori di borse “semestrali” (comma 5 art.3), il periodo non deve essere inferiore a n.5 mesi compresi fra il 1° ottobre 2009 e il 31 marzo 2010.*

3. Gli studenti di cui al comma **2** lettera **b)**, devono presentare allo “Sportello studenti” dell’Agenzia entro il **13 novembre 2009**, una **dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, di presa di alloggio a titolo oneroso con contratto di locazione regolarmente registrato; la dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:**

- codice fiscale, cognome e nome del proprietario dell’alloggio e dell’inquilino;
- indirizzo dell’alloggio;
- data di inizio e fine contratto;
- estremi della registrazione del contratto;
- canone d’affitto e/o tariffe per soggiorno.

4. Lo studente “fuori sede” che non presenta l’autocertificazione entro il termine previsto o che presenta una dichiarazione incompleta, è indicato in via definitiva come studente “pendolare”; in caso lo studente abbia già riscosso la prima rata di borsa di studio come “fuori sede”, riceverà a titolo di saldo, un conguaglio da “pendolare” (Ta.2, art.7, comma 7).

5. Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito **www.adisupg.it**.

L’Agenzia provvede ad inviare all’Amministrazione Finanziaria le autocertificazioni oggetto del presente articolo, al fine di esercitare i controlli previsti dall’ art.22, legge del 2 dicembre 1991 n.390.

6. Sono esonerati dal presentare l’ autocertificazione di cui al comma 3:

a) gli studenti universitari vincitori della **borsa di studio riservata ai diversamente abili;**

b) i laureati ammessi ai **corsi di dottorato**, per i quali è concessa la borsa di studio “fuori sede” indipendentemente dalla loro provenienza;

c) gli studenti con **nucleo familiare residente all’estero** (questi tuttavia, devono indicare obbligatoriamente, nella domanda on-line di partecipazione al concorso, un indirizzo di domicilio quale recapito per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia);

d) gli studenti che partecipano ai programmi di **mobilità internazionale** in periodi compresi fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, di durata effettiva non inferiore a n.3 mesi, che in base alla Tab.1 del presente articolo, risultano “fuori sede”.

7. Lo studente straniero, indipendente dal nucleo familiare d’origine, che presenta un’attestazione **ISEE** con redditi prodotti e patrimoni posseduti in Italia viene considerato residente in Italia, indicato “in sede”, “fuori sede” o “pendolare” in base alla tabella n.1 del presente articolo, e deve produrre l’autocertificazione di cui sopra.

8. Gli studenti iscritti a corsi di Diploma o Laurea a distanza sono considerati “in sede

indipendentemente dal comune di residenza.

9. Gli studenti “pendolari” che documentano particolari situazioni di disagio inerenti al collegamento giornaliero con la sede del corso di studi frequentato (coloro che impiegano con mezzi pubblici, circa 60 min. per raggiungere la sede Universitaria), possono richiedere di essere considerati “fuori sede” soltanto ai fini della concessione di un posto letto (art. 13).

ART.5 *Requisiti di merito*

1. La valutazione dei requisiti di merito è effettuata sulla base di una autocertificazione rilasciata dallo studente, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, nella domanda on-line di partecipazione al concorso.

N.B. La mancata autocertificazione dei requisiti di merito è motivo di non ammissione al concorso.

2. Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi (matricole)

a) agli studenti matricole, ovvero che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di Laurea triennale (I livello), di Laurea specialistica o magistrale (II livello), di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di Specializzazione e di Dottorato di ricerca, non è richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda;

b) al fine di mantenere l'idoneità al concorso questi studenti devono:

- conseguire almeno n.20 crediti formativi o 3 annualità entro il 10 agosto 2010 al fine di mantenere l'idoneità al concorso e beneficiare della seconda rata;
- conseguire n.20 crediti formativi o 3 annualità entro il 30 novembre 2010 al fine di mantenere l'idoneità al concorso, senza avere il diritto alla liquidazione della seconda rata;

c) agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea specialistica o magistrale (II livello), è richiesta l'ammissione ai corsi con riconoscimento di almeno 150 crediti e la regolarizzazione dell'iscrizione entro il 15 marzo 2010.

N.B. Per il raggiungimento del requisito di merito necessario agli studenti matricole per mantenere l'idoneità alla borsa di studio, non si computano punti di bonus.

3. Studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo (anni successivi)

Al fine di determinare il numero degli esami o crediti formativi necessari per ottenere l'idoneità, si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta dello studente al tipo di “corso di studio” frequentato, anche presso altro Ateneo o Istituto di grado universitario, secondo quanto sotto indicato.

N.B. Per “corso di studio” si intende il tipo di corso: Laurea triennale (I livello), Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica o magistrale (II livello), Scuola di specializzazione e Dottorato di ricerca.

- **Corsi di Laurea triennale (I livello)**
- **Corsi di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico**

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010, a questo tipo di corsi, *per anno di prima immatricolazione assoluta* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto Universitario operante sul territorio italiano.

- **Corsi di Laurea specialistica o magistrale (II livello)**

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010, a questo tipo di corsi, *per anno di prima immatricolazione assoluta* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento della laurea

triennale (I livello), ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto Universitario operante sul territorio italiano.

- **Scuole di specializzazione e Dottorato di ricerca**

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010, a questo tipo di corsi, *per anno di prima immatricolazione assoluta* si intende l'anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta a tale tipo di corsi presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto Universitario operante sul territorio italiano.

4. Solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi, si tiene conto dell'anno di nuova iscrizione dello studente; in tutti gli altri casi di passaggio di corso, passaggi di facoltà, trasferimenti da altri Atenei, viene sempre considerata tutta la carriera universitaria a partire dall'anno di immatricolazione assoluta.

5. Al fine del computo del numero delle annualità o dei crediti formativi, si considerano soltanto quelli utili per il corso di studi di appartenenza per il quale si richiedono i benefici, che risultano superati e convalidati entro il 10 agosto 2009.

6. In nessun caso sono considerati i crediti/annualità relativi a:

- a) corsi liberi (ovvero quelli non compresi nel piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà per il corso di studio di appartenenza);
- b) moduli di esami per i quali non è stata superata, al 10 agosto 2009, la prova conclusiva;
- c) tirocini formativi o attività extra-didattiche inerenti a specifiche prove di esame per le quali non è stata superata, al 10 agosto 2009, quella conclusiva.

7. I crediti/annualità sostenuti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2009 quali:

- a) crediti/annualità relativi a tirocini tecnico-pratici (previsti dal piano di studio come prove indipendenti dagli esami) non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2009 (in questo caso si considerano esclusivamente il numero di crediti indicati dalle rispettive Facoltà come conseguiti al 10 agosto 2009);
- b) crediti/annualità relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- c) crediti/annualità non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università).

devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione come crediti in attesa di convalida.

8. Nel caso in cui detti crediti non risultino convalidati alla data di pubblicazione delle graduatorie, lo studente viene valutato in base al dato dichiarato ed eventualmente sospeso nelle graduatorie con conseguente congelamento dell'erogazione delle quote contanti (eventuali servizi fruiti vengono erogati in base al dato dichiarato unitamente al controllo dell'effettiva iscrizione per l'a.a.2009/2010); la sospensione viene eliminata all'accertamento dell'avvenuta convalida delle annualità/crediti dichiarati dallo studente.

La convalida di dette annualità/crediti nella loro interezza deve comunque avvenire entro il 15 marzo 2010, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

N.B. Non sono considerati come "crediti in attesa di convalida" quelli relativi ad esami sostenuti ma non registrati entro il 10 agosto 2009.

9. Le autocertificazioni rilasciate dagli studenti nella domanda di partecipazione al concorso vengono accertate utilizzando il sistema di condivisione dati con l'Università degli studi di Perugia ed in collaborazione con l'Università per Stranieri e gli altri Istituti di cui all'art.2 comma 1 del presente bando.

Qualora alla data del 15 marzo 2010 gli aggiornamenti non producano esito positivo, si procede alla revoca dei benefici assegnati e alla richiesta di restituzione di quanto fruito dallo studente (artt.22 e 24).

10. Lo studente deve conseguire, entro il 10 agosto 2009, i requisiti minimi di merito di seguito riportati:

A. Vecchi Ordinamenti (D.P.C.M. 30 aprile 1997)

- **per anni di corso successivi al primo (ad esclusione dell'ultimo anno di corso):**
il **50% (+1)** del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di Laurea o Diploma, arrotondato per difetto;
- **per l'ultimo anno di corso**
il **60%** del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di Laurea o Diploma, arrotondato per difetto;
- **per il primo anno fuori corso**
il **66%** del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di Laurea o diploma, arrotondato per difetto.

B. Nuovi Ordinamenti (D.P.C.M. 9 aprile 2001)

a) Corsi di laurea triennale (I livello):

- per il **secondo anno: 25** crediti;
- per il **terzo anno: 80** crediti;
- per il **settimo semestre: 135** crediti.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito sopra previsti, gli studenti possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **“bonus”**, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **5 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'idoneità per il secondo anno di corso*);
- **12 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'idoneità per il terzo anno di corso*);
- **15 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'idoneità per il settimo semestre*).

La quota del “bonus” non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di bonus non possono essere cumulate.

b) Corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello):

- per il **secondo anno: 30** crediti;
- per il **quinto semestre: 80** crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai **180**, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui sopra, gli studenti possono utilizzare, il “bonus” maturato e non fruito nel corso di Laurea triennale (I livello). Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di Laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti e a coloro che hanno conseguito il titolo di livello inferiore presso Atenei o Istituti diversi da quelli riportati dall'art. **2 comma 1** del presente bando.

c) Corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:

- per il **secondo anno: 25** crediti;
- per il **terzo anno: 80** crediti;
- per il **quarto anno: 135** crediti;
- per il **quinto anno: 190** crediti;
- per il **sesto anno** (ove previsto): **245** crediti;
- per l'**ulteriore semestre: 55** crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito sopra previsti, gli studenti possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **5 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per il secondo anno*);
- **12 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per il terzo anno*);
- **15 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per gli anni successivi*).

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di bonus non possono essere cumulate.

I crediti di cui sopra sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

In considerazione della particolare articolazione del piano di studi, gli studenti iscritti al **corso di laurea specialistica a ciclo unico (C.L.S.) in Medicina e Chirurgia**, devono aver conseguito, alla data del 10 agosto 2009 i seguenti requisiti di merito:

- per il **secondo anno: 18** crediti;
- per il **terzo anno: 53** crediti;
- per il **quarto anno: 98** crediti;
- per il **quinto anno: 138** crediti;
- per il **sesto anno: 186** crediti;
- per l’**ulteriore semestre: 275** crediti;

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito sopra previsti, gli studenti possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **5 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per il secondo anno*);
- **12 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per il terzo anno*);
- **15 crediti** (*se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell’idoneità per gli anni successivi*).

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di bonus non possono essere cumulate.

C. Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Possesso dei requisiti necessari per l’ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

11. Nel caso in cui gli studenti, in anni accademici precedenti all’a.a. 2009/2010, **hanno effettuato un passaggio**, da un tipo di corso di cui comma **3** ad un altro dello stesso tipo, il totale dei crediti formativi utilizzabili per il raggiungimento del merito minimo corrisponde al totale di quelli convalidati nel piano di studi del nuovo corso di laurea.

N.B. Nel caso l’esame fosse composto da più moduli, **per esame convalidato**, si intende il superamento di tutti i moduli facenti parte del medesimo.

ART.6

Requisiti economici e patrimoniali

1. Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE** (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni) relativamente ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2008.

Da questo, ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 1, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109, vengono dedotti i parametri dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario **ISEEU**, dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale per il Diritto allo Studio Universitario **ISPEU**, e dell'Indicatore della Situazione Economica all'Estero.

L'**ISEE** è calcolato utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica ovvero la somma dei redditi percepiti (**ISR**) dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% del valore patrimoniale (**ISP**) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (valore della scala di equivalenza).

Ai fini dell'individuazione del parametro economico per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**), sono considerate le seguenti situazioni particolari:

- a) il reddito e patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente, concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%;
- b) il reddito e patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare percepiti all'estero sono valutati in base al tasso di cambio medio dell'anno 2008;
- c) il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, detenuto al 31 dicembre 2008, è valutato solo nel caso di fabbricati, convenzionalmente in €500 al mq.

Pena l'esclusione dal concorso, lo studente inserito in un nucleo familiare diverso da quello di origine, come definito dal comma 7 del presente articolo, deve presentare al momento della presentazione della domanda, la documentazione di cui alla lettera F del medesimo comma.

2. Limiti degli Indicatori

Ai sensi del D.M. del 24 febbraio 2009, emesso dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Scientifica, i limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente sono aggiornati come di seguito riportato:

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non deve superare **€19.152,97**.
- L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISPEU**), non deve superare **€32.320,64**.

N.B. Lo studente, **pena l'esclusione dal concorso**, è tenuto a verificare che gli uffici abilitati per il rilascio dei certificati **ISEE** e **ISEEU**, abbiano provveduto alla registrazione delle attestazioni presso la banca dati INPS entro i termini di presentazione della domanda.

3. Modalità di presentazione dei requisiti economici del nucleo familiare dello studente.

Gli studenti, **il cui nucleo familiare risiede in Italia, hanno l'obbligo di presentare, una nuova attestazione definitiva ISEE ad ogni nuovo concorso.**

Gli stessi devono indicare nella domanda on-line di partecipazione al concorso:

- a) di essere in possesso di una Attestazione definitiva **ISEE** relativa ai redditi dell'anno 2008;
- b) la denominazione dell'Ente che ha rilasciato l'attestazione **ISEE** nonché la data di rilascio ed il numero di protocollo dell'Attestazione stessa;
- c) l'Indicatore della Situazione Reddittuale (**ISR**);
- d) l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (**ISP**);
- e) l'Indicatore della Situazione Economica (**ISE**);

- f) il valore della Scala di Equivalenza applicato;
- g) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**);
- h) l'esatta composizione del nucleo familiare di appartenenza riportando, secondo quanto previsto dal presente bando per entrambi i genitori (anche se non conviventi, purché in vita) e per tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia, ai soli fini anagrafici alla data di presentazione della domanda:
 - nome e cognome;
 - data di nascita;
 - codice fiscale;
 - stato civile;
 - stato di esistenza in vita al momento della presentazione della domanda;
 - tipologia delle attività svolte dai componenti del nucleo familiare che percepiscono reddito.

4. Ai fini del calcolo degli indicatori **ISPEU** e **ISEEU** (ovvero i parametri utilizzati per il calcolo dell'idoneità), lo studente è tenuto a dichiarare:

- a) reddito totale di fratelli e/o sorelle percepito ai sensi della tab.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 legge n.109;
- b) proventi agrari di fratelli e/o sorelle da dichiarazione IRAP (per i soli imprenditori agricoli);
- c) patrimonio mobiliare totale di fratelli e/o sorelle;
- d) patrimonio immobiliare totale di fratelli e/o sorelle;
- e) reddito complessivo percepito all'estero;
- f) patrimonio mobiliare totale posseduto all'estero;
- g) patrimonio immobiliare totale posseduto all'estero.

5. Determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario degli studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, la determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario avviene secondo le modalità indicate dal presente articolo, calcolati in base ai dati forniti dalla documentazione di cui all'art. 17 del presente bando.

Gli studenti provenienti dai paesi di cui al D.M. 21 marzo 2002, definiti particolarmente poveri, sono ammessi al concorso sulla base della certificazione di cui all'art. 17 del presente bando.

N.B. Gli studenti devono ripresentare tali documentazioni ad ogni nuovo concorso.

6. Determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario degli studenti riconosciuti quali rifugiati ed apolidi

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, calcolati secondo le modalità indicate dal presente articolo.

N.B. Gli studenti devono ripresentare tali documentazioni ad ogni nuovo concorso.

7. Nucleo familiare

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo tali disposizioni il nucleo familiare dello studente, che non necessariamente coincide con lo stato di famiglia anagrafico, è sempre integrato con quello dei genitori e di tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela. Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono

effettivamente l'onere del mantenimento dello studente, sono previste opportune integrazioni per i seguenti casi:

A) Studente indipendente

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 – bis, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, lo studente che vive da solo o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, può essere considerato indipendente, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere uscito dal nucleo familiare d'origine da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti di detto nucleo familiare;
- avere prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato e fiscalmente dichiarati da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non inferiori ad **€7.500,00**, con riferimento ad un nucleo familiare composto da una sola persona;
- avere regolarmente dichiarato il reddito proprio e dell'eventuale coniuge.

Anche in assenza di una sola delle condizioni sopra riportate, lo studente non può essere considerato nucleo familiare a se stante e, sia l'attestazione **ISEE** che la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione al concorso, devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui, eventualmente, gode lo studente medesimo.

In caso presentazione di attestazione **ISEE con valore zero**, lo studente ed il nucleo familiare di riferimento, vengono sottoposti ad ulteriori accertamenti attraverso la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, competenti per territorio.

B) Separazione legale o divorzio

Richiamato il principio generale del nostro ordinamento, in base al quale i genitori hanno il dovere di sostenere e mantenere i figli fino alla loro autonomia, lo studente che partecipa al concorso deve documentare i redditi di entrambi i genitori, salvo che, in caso di separazione legale o divorzio sia previsto un assegno che quantifica il contributo al mantenimento dei figli.

- Lo studente che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore, che percepisce per lui l'assegno di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione **ISEE, a pena di esclusione dal concorso** ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 da tutti i componenti del nucleo familiare del genitore che percepisce l'assegno di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare con il quale convive;
- In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del Tribunale Civile di competenza, come nel caso di separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge e della prole che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre comunque che sia già in corso un provvedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti il suddetto stato di abbandono);
- Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno e/o entrambi i genitori dalla patria potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, lo studente deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione **ISEE** nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto affidatario.

Le condizioni, sopra riportate, devono essere documentate nei modi e nei termini di cui al successivo art. 16, improrogabilmente al momento della scadenza della presentazione della copia cartacea della domanda.

N.B. Per casi particolari si rinvia alla normativa sull'ISEE.

C) Studente orfano di uno o di entrambi genitori

Allo studente orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di studente indipendente comporta (vedi punto A) e la valutazione delle sue condizioni economico – patrimoniali per l’inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli ha goduto nell’anno d’imposta 2008, a qualsiasi titolo.

Lo studente orfano di uno o entrambi i genitori, deve documentare tale condizione nei modi e nei termini di cui all’art. 16.

N.B. In mancanza di tale documentazione, l’opzione indicata dallo studente nella domanda on-line, è considerata nulla a tutti gli effetti.

Lo studente che ha già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni, al momento della partecipazione al concorso per l’a.a. 2009/2010 è esonerato dall’obbligo di cui sopra.

Il decesso di uno o di entrambi genitori, avvenuto nel corso dell’anno 2009, che abbia peggiorato la situazione economica del nucleo familiare, può prevedere l’attribuzione del beneficio sulla base del reddito percepito dal nucleo stesso nell’anno 2009, anziché quello percepito nell’anno d’imposta 2008, a condizione che sia documentato nei modi di cui all’art. 17, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per il calcolo della situazione patrimoniale, in quanto tramandata agli eredi, si tiene conto dei limiti riconducibili all’anno d’imposta 2008.

D) Studente con status di religioso in comunità (ad es. suore, frati, etc.)

Lo studente che riveste lo status di religioso in comunità e che sia indipendente come previsto alla lettera A del presente articolo, deve richiedere il rilascio dell’attestazione **ISEE** riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti della Comunità in cui vive ed i relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione sopraindicata deve essere documentata al momento **della presentazione della domanda, tenendo conto della data di scadenza del bando; in mancanza di tale documentazione, l’opzione indicata dallo studente nella domanda on-line, sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Nel caso in cui lo studente appartenga ad una comunità religiosa, nella quale tutti i componenti osservano voto di povertà desumibile da copia dell’atto costitutivo della comunità stessa, deve, **pena l’esclusione dal concorso:**

- richiedere comunque il rilascio dell’attestazione **ISEE** per l’anno 2008, sebbene a valore zero;
- documentare le condizioni sopraindicate entro il 13 novembre 2009.

E) Studente coniugato, separato o divorziato

Lo studente che ha contratto matrimonio deve farsi rilasciare l’attestazione **ISEE** relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti del suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione **entro e non oltre il 13 novembre 2009; in mancanza di tale documentazione, l’opzione indicata dallo studente nella domanda on-line, sarà considerata nulla a tutti gli effetti.** Lo studente che ha già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso per l’a.a. 2008/2009, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall’obbligo di cui sopra.

F) Lo studente che, a prescindere dai motivi che hanno determinato tale scelta, convive, seppur da lungo tempo con soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare di origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad es. nonni, zii etc.) e che non rientra nei casi precedenti, deve, **pena di esclusione dal concorso,** produrre una **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il rilascio dell’attestazione **ISEE**, che sia riferita ai redditi prodotti nell’anno d’imposta 2008 dai propri genitori, sommati ai redditi prodotti dallo stesso studente, nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di quest’ultimi.

L’Agenzia si riserva di controllare la veridicità dei dati anagrafici dei richiedenti anche tramite collegamento con l’anagrafe INPS e l’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di documentazione ISEE con valore zero, lo studente e/o il nucleo familiare di riferimento viene sottoposto ad ulteriori accertamenti attraverso la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, competenti per territorio.

TITOLO II BENEFICI MESSI A CONCORSO

ART.7

Borse di Studio

1. Numero delle borse a concorso e riserve. Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute all'Agenzia nell'esercizio 2009.

Il numero delle borse potrà essere aumentato in relazione ad un'eventuale ed ulteriore disponibilità finanziaria determinata in sede di approvazione delle graduatorie. Nel caso in cui il numero delle borse di studio assegnate nell'a.a. 2009/2010 risulti inferiore alla disponibilità finanziaria, i fondi residui vengono destinati all'erogazione di borse di studio nell'a.a. 2010/2011.

2. La borsa di studio è **confermata** a tutti gli studenti vincitori del concorso per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2008/2009, in possesso dei requisiti economici e di merito (artt. 5 e 6), compresi i laureati dei corsi triennali (I livello) che si iscrivono per l'a.a. 2009/2010 al primo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale (II livello); detti studenti sono indicati come **“conferme di borsa di studio”**.

3. La borsa di studio è concessa a tutti gli studenti che dichiarano di trovarsi in **situazione di disabilità non inferiore al 66%** e che hanno fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, di una borsa di studio riservata a studenti in situazione di disabilità (vedi art.8).

4. La borsa di studio è concessa inoltre ai **giovani laureati che frequentano un dottorato di ricerca e che non beneficiano dell'assegno di ricerca** di cui al D.M. 30 aprile 1999 n. 224 e agli iscritti alle Scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione, in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

5. Le restanti borse sono destinate per il **70% a studenti che si iscrivono al primo anno di corso** e per il **30% a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo**. Le borse destinate a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di Laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso.

6. Condizioni di non idoneità al concorso e non cumulabilità dei benefici

- a) aver già beneficiato della borsa di studio per lo stesso anno di corso, presso corso di studi analogo a quello di iscrizione per l'a.a. 2009/2010 anche presso altro Ateneo o Istituto Universitario. Tale norma non si applica nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi, quando lo studente ha restituito la somma relativa ai benefici dell'anno precedente;
- b) beneficiare, per l'a.a. 2009/2010, di borsa di studio o beneficio analogo, di valore pari o superiore a € 1.033,00 concessa da amministrazioni pubbliche o similari diverse dall'Agenzia. In tal caso, lo studente deve optare per uno solo dei benefici; lo studente è sempre tenuto a dichiarare eventuali altri benefici in godimento per l'a.a. 2009/2010 al momento della loro concessione, pena la revoca della borsa di studio ed il recupero delle somme erogate e dei servizi fruiti, secondo le modalità indicate dal presente bando.

Quanto stabilito nel presente comma integra le disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente bando.

7. Tipologia delle borse di studio

a) Studenti "fuori sede"

- una quota in contanti (Tab.2)
- servizio mensa (2 pasti giornalieri gratuiti per tutti i giorni di apertura delle mense) dal 1°/10/09 al 30/09/10.

b) Studenti "fuori sede" vincitori di posto letto

- una quota in contanti di importo ridotto (Tab.2)
- posto letto gratuito: nel periodi dal 1°/10/2009 al 30/09/2010 (escluso il periodo dal 01/08/2010 al 31/08/2010);
- servizio mensa (2 pasti giornalieri gratuiti per tutti i giorni di apertura delle mense) dal 1°/10/09 al 30/09/10

c) Studenti "pendolari"

- una quota in contanti (Tab.2)
- servizio mensa (1 pasto giornaliero gratuito per tutti i giorni di apertura delle mense) dal 1°/10/09 al 30/09/10

d) Studenti "in sede"

- una quota in contanti (Tab.2)
- servizio mensa (1 pasto giornaliero gratuito per tutti i giorni di apertura delle mense) dal 1°/10/09 al 30/09/10.

8. Valore delle borse di studio (D.M. 24 febbraio 2009):

Tab.2

| BORSA DI STUDIO | "FUORI SEDE" | "FUORI SEDE" vincitore di posto letto | "PENDOLARE " | "IN SEDE" |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| STUDENTI FASCIA 1 ISEEU INFERIORE O UGALE AI 2/3 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO | €3.468,54 | €1.968,54 | €1.973,68 | €1.759,67 |
| STUDENTI FASCIA 2 ISEEU MAGGIORE DEGLI 8/12 E FINO A 9/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO | €3.050,67 | €1.722,45 | €1.726,97 | €1.539,68 |
| STUDENTI FASCIA 3 ISEEU MAGGIORE DEI 9/12 E FINO A 10/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO | €2.614,87 | €1.476,40 | €1.480,26 | €1.319,73 |
| STUDENTI FASCIA 4 ISEEU MAGGIORE DEI 10/12 E FINO A 11/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO | €2.179,07 | €1.230,30 | €1.233,55 | €1.099,78 |
| STUDENTI FASCIA 5 ISEEU MAGGIORE DEGLI 11/12 E FINO AL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO | €1.743,27 | €984,27 | €986,84 | €879,83 |

9. Modalità di erogazione delle quote in contanti

Le quote riportate in tabella, di cui al comma 8, saranno liquidate mediante:

1. *Accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo studente;*
2. *Pagamento per quietanza del tesoriere.*

N.B. La modalità di pagamento prescelta, deve essere indicata dallo studente nella domanda on-line di partecipazione al concorso. In caso di errori nella trascrizione dei dati bancari o di intestazione del conto corrente a soggetti diversi dallo studente, si procede alla liquidazione mediante la modalità indicata al punto 2 del presente comma.

10. La prima rata della borsa di studio, pari al 50% delle quote in contanti previste, sarà erogata entro il 31 dicembre 2009, a condizione che lo studente risulti in regola con gli accertamenti dell'iscrizione e dei requisiti di merito effettuati in collaborazione con gli Atenei e gli altri Istituti di cui all'art. 2.

11. Agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, **la seconda rata** è erogata entro il 30 giugno 2010, con le stesse modalità di cui al comma 10.

12. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale (I livello) e di laurea specialistica o magistrale (II livello) e di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, **la seconda rata** della borsa di studio è corrisposta successivamente alla verifica del conseguimento, entro il 10 agosto 2010, di n. 20 crediti o 3 annualità, che consente, agli studenti, di mantenere l'idoneità. Gli studenti che acquisiscono i crediti/annualità previsti (20 crediti formativi o 3 annualità) entro il 30 novembre 2010 mantengono l'idoneità, ma perdono il diritto alla seconda rata della borsa di studio.

13. Ai beneficiari di borsa di studio a seguito di scorrimento delle graduatorie, iscritti ad anni di corso successivi al primo, le quote in contanti sono erogate in un'unica rata, entro il 30 giugno 2010.

14. Ai beneficiari a seguito di scorrimento della graduatoria del primo anno di corso, la prima rata viene erogata entro il 30 giugno 2010. La seconda rata viene erogata secondo le modalità previste per gli altri studenti del primo anno di corso.

15. Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale (I livello) o di laurea specialistica o magistrale (II livello) e laurea specialistica o magistrale a ciclo unico entro il 31 dicembre 2009 non ha diritto alla seconda rata della borsa di studio.

ART.8

Borse di studio riservate a studenti in situazioni di disabilità

1. Sono riservate borse di studio a favore di studenti universitari diversamente abili, ai sensi della legge 2 dicembre 1991 n.390 e della legge regionale del 28 marzo 2006, n.6 e successive modifiche e integrazioni, che hanno espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso:

- a) di essere in situazione di handicap con disabilità superiore al 66%;
- b) di richiedere una borsa di studio riservata a studenti in situazione di disabilità.

La tipologia delle borse di studio è la stessa indicata dall'art.7 comma 7.

Il valore economico è pari a quello stabilito dall'art. 7 comma 8 del presente bando incrementato del 25%.

Agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, che hanno richiesto e ottenuto una borsa di studio riservata a studenti in situazione di disabilità, **iscritti al primo anno di corso**, non si applicano le

disposizioni relative all'erogazione della seconda rata delle quote in contanti e, per quanto riguarda la revoca della borsa di studio, in caso di mancato conseguimento dei requisiti di merito, si applicano le disposizioni di cui all'art.22, comma 1, del presente bando.

2. Periodo di fruibilità delle borse di studio a studenti in situazione di disabilità

a. Vecchi ordinamenti

i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

b. Nuovi Ordinamenti

i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

3. Requisiti di merito per le borse di studio a studenti in situazione di disabilità

Studenti che s'iscrivono al primo anno di tutti i corsi: nessun requisito di merito

Studenti che s'iscrivono ad anni di corso successivi al primo: aver conseguito, entro il 10 agosto 2009, i seguenti requisiti di merito:

Vecchi Ordinamenti

- Per il **secondo anno**: 1 annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- Per il **terzo o al quarto anno** (qualora non sia l'ultimo): il 50% (-2), delle annualità, arrotondate per difetto, di quelle previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- Per l'**ultimo anno** di corso: il 50%, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- Per il **primo anno fuori corso**: il 55% arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio;
- Per il **secondo anno fuori corso**: il 70%, arrotondato per difetto, delle annualità, previste dal piano di studio.

Nuovi Ordinamenti

- Per i corsi di laurea triennale (I livello), laurea specialistica o magistrale (II livello) e laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, sono richiesti i requisiti di merito di cui all'art.5 comma 3, **diminuiti del 30%**;
- Per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

4. Requisiti economici e patrimoniali per le borse di studio per studenti in situazione di disabilità

A coloro che richiedono una borsa riservata a studenti in situazione di disabilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando, fatta eccezione per i limiti degli Indicatori della Situazione Patrimoniale Equivalente e della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario che vengono indicati come segue:

a) L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non dovrà superare **€21.000,00**;

b) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISPEU**) non deve superare **€33.500,00**.

ART.9

Provvidenze speciali a favore di studenti universitari comunitari

1. Sono concesse, a norma del comma 3 art.2 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, specifiche provvidenze a favore di studenti universitari comunitari, **non beneficiari di borsa di studio.**

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute all’Agenzia nell’esercizio finanziario 2009 secondo i seguenti criteri:

A. Le provvidenze sono riservate a studenti universitari **iscritti ad anni successivi al primo** i quali:

1. rispettano i requisiti di merito di cui agli artt.3 e 5;
2. rispettano i requisiti economici e patrimoniali di cui art. 6. I redditi da lavoro dipendente ed assimilati, sono valutati in misura del **70%**;

B. Le restanti provvidenze, per il 70% sono destinate a studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, ai corsi di laurea a ciclo unico che rispettano il **60%** dei requisiti di merito di cui agli artt.3 e 5. Il rimanente 30% delle provvidenze è riservato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a tutti gli altri tipi di corsi, che rispettano il **75%** dei requisiti di merito di cui agli artt.3 e 5, fermo restando, in entrambi i casi, i requisiti economici e patrimoniali di cui all’art. 6;

3. Il valore economico della provvidenza è fissato in non oltre **€3.000,00.**

I richiedenti verranno classificati in base alle disposizioni di cui all’art. 4 del presente bando per cui dette provvidenze saranno assegnate come segue:

- a. studente “fuori sede” €3.000,00
- b. studente “pendolare” €2.000,00
- c. studente “in sede” €1.500,00

Ai beneficiari di provvidenze speciali a favore di studenti universitari comunitari, che richiedono i servizi di ristorazione ed abitativo, si applicano le seguenti tariffe:

- ✓ posto letto a pagamento: €150,00 al mese (solo per studenti fuori sede)
- ✓ ristorazione : € 4,50 a pasto (per tutti gli studenti)

4. La provvidenza deve essere richiesta espressamente nella domanda di partecipazione al concorso **in alternativa** alla richiesta di borsa di studio.

Gli studenti interessati, possono presentare la domanda di partecipazione in base alle disposizioni degli artt. 17, 18 e 19 del presente bando.

La graduatoria degli idonei alla concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è formulata con le stesse modalità previste dagli artt. 19, 20, e 21 del presente bando.

5. per il raggiungimento del requisito minimo di merito sopraindicato, gli studenti non possono usufruire di alcun punteggio di “bonus”.

ART. 10

Provvidenze speciali a favore di studenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea

1. Sono concesse, a norma della Legge Regionale 10 aprile 1990 n.18, specifiche provvidenze a favore di studenti universitari stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute all'Agenzia nell'esercizio finanziario 2009 secondo i seguenti criteri:

A. Le provvidenze sono destinate per il 70% a studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, a corsi di laurea a ciclo unico, che rispettano il **60%** dei requisiti di merito di cui agli artt.3 e 5.

B. Il rimanente 30% delle provvidenze è destinato agli studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, a tutti gli altri tipi di corsi, che rispettano il **75%** dei requisiti di merito di cui agli artt.3 e 5.

In entrambi i casi gli studenti devono dimostrare di non superare i parametri di reddito e patrimonio stabiliti dall'art.6

3. Il valore economico di ciascuna provvidenza è fissato in **€2.500,00** da erogarsi ad un numero di studenti idonei corrispondente alla disponibilità finanziaria assegnata a tale scopo all'Agenzia dalla Regione dell'Umbria per l'anno 2009.

Ai beneficiari di provvidenze speciali a favore di studenti universitari comunitari, che richiedono i servizi di ristorazione ed abitativo, si applicano le seguenti tariffe:

- ✓ posto letto a pagamento: €150,00 al mese (solo per studenti fuori sede)
- ✓ ristorazione : € 4,50 a pasto (per tutti gli studenti)

4. La provvidenza dovrà essere richiesta espressamente nella domanda di partecipazione al concorso in alternativa alla richiesta di borsa di studio.

5. Gli studenti interessati, possono presentare la domanda di partecipazione in base alle disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del presente bando.

6. La graduatoria degli idonei alla concessione delle provvidenze, di cui al presente articolo, è formulata con le stesse modalità previste dagli artt.19, 20, e 21 del presente bando.

7. Per il raggiungimento del requisito minimo di merito sopraindicato, gli studenti non possono usufruire di alcun punteggio di "bonus".

ART. 11

Contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti che risultano idonei nelle graduatorie definitive (artt. 19, 20, e 21) per le borse di studio o per le provvidenze per studenti universitari comunitari, hanno diritto ad una integrazione della borsa di mobilità internazionale relativa sia ai programmi promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'a.a.2009/2010.

2. Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso di cui all'art. 3 del presente bando a condizione che:

- a) lo studente sia risultato idoneo alla borsa di studio o alla provvidenza speciale per studenti universitari comunitari, nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in uno degli Atenei o altri Istituti di cui all'art. 2, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

3. Il contributo è pari a **€750,00** per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di n.10 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni). Dall'importo mensile viene dedotto l'ammontare eventuale della borsa di mobilità concessa dall'Università.

4. Il contributo di cui al presente articolo può essere erogato inoltre a:

- giovani laureati, ricercatori (free mover) e dottori di ricerca, inseriti in programmi internazionali e/o bilaterali di scambi culturali, per i quali sussistono protocolli e/o convenzioni che prevedono la reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;
- giovani studenti e/o laureati che sono inseriti in scambi culturali con le città universitarie gemellate con le città di Perugia e Terni, purché sussistano principi di reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;
- laureati coinvolti in progetti di mobilità internazionale post laurea che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento dei benefici di cui sopra, nell'ultimo anno di studi.

5. Il contributo deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda on-line di partecipazione al concorso; non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (prolungamenti).

6. Le integrazioni sono erogate in due rate:

1. una prima rata all'inizio del periodo di mobilità e comunque non prima del mese di gennaio 2010 (pari al 50% della quota calcolata sul numero dei mesi assegnati);
2. una seconda, a titolo di saldo, al termine del periodo stesso, previa verifica del numero dei mesi effettivamente trascorsi all'estero (tale verifica si effettua sulla base dei mesi che risultano sul certificato di permanenza che lo studente è tenuto a consegnare, al suo ritorno, allo "sportello studenti" dell'Agenzia).

ART.12

Premi di Laurea

1. Lo studente idoneo al concorso per le borse di studio, per l'a.a. 2009/2010, che consegua il diploma di laurea specialistica o magistrale (II livello) o di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un premio per studenti laureati in corso che consiste nella metà della quota in contanti relativa alla borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso.

2. Lo studente **deve richiedere il contributo** di cui al presente articolo, **all'atto della formulazione della domanda on-line e presentare il relativo certificato di laurea entro trenta giorni successivi al conseguimento del titolo**, pena la non concessione del beneficio.

ART.13 *Servizi abitativi*

1. L'Agenzia mette a disposizione n.1400 posti letto dei quali n.200 riservati agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, sulla base delle indicazioni pervenute dagli Atenei di cui all'art.2 del presente bando. I posti letto disponibili saranno assegnati in base alle seguenti modalità e con i criteri di priorità di seguito indicati:

A. Posto letto gratuito:

L'Agenzia concede il posto letto gratuito agli studenti che presentano domanda di posto letto entro le date stabilite dagli artt.16, 17, 18 e che risultano in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente bando, presumibili vincitori di borsa di studio o di borsa di studio per studenti in situazione di disabilità, per l'a.a.2009/2010.

L'assegnazione avviene in base alle graduatorie dei posti letto di cui agli artt.19, 20 e 21, del presente bando, salvo i risultati della graduatorie definitive delle borse di studio di cui ai medesimi articoli.

La quota dei posti letto gratuiti, riservata agli studenti matricole provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, non può superare il 20% di quella assegnata al totale delle matricole ed individuata in base ai principi dell'art.7.

N.B. In nessun caso il servizio non fruito da diritto a rimborso e/o conguagli in denaro.

B. Posto letto a pagamento

Secondo disponibilità, sono assegnati posti letto a pagamento, alle tariffe di seguito indicate:

- a) **€150,00 mensili:** agli studenti che risultano in possesso dei requisiti di merito fissati per le provvidenze (vedi art.9, comma 2 lettera B e art.10 comma 2), **anche con valore del reddito e/o patrimonio superiore ai limiti stabiliti dal bando** e che presentano domanda entro i termini (vedi artt.16,17 e 18);
- b) **€ 150,00 mensili:** agli studenti laureandi, conferme di posto letto, che alla data del 1° ottobre 2009 risultano al terzo semestre oltre la durata legale dei corsi e che presentano domanda entro i termini (vedi artt.16,17 e 18);
- c) **€ 150,00 mensili:** agli studenti laureandi vincitori per l'a.a. 2009/2010 di un posto letto gratuito che per il periodo dal 1°/04/2010 al 30/09/2010, presentano domanda entro il 15 marzo 2010 presso lo sportello studenti dell'Agenzia;
- d) **€ 180,00 mensili:** agli studenti laureati in attesa di accesso al livello di studi superiore, dottorati di ricerca e specializzandi che presentano domanda entro 10 giorni successivi al conseguimento del titolo allo sportello studenti dell'Agenzia;
- e) **€180,00 mensili:** studenti che presentano domanda entro i termini (vedi artt.16,17 e 18) non in possesso dei requisiti di merito;
- f) **€240,00 mensili (foresteria):** iscritti a master, corsi di formazione post-laurea e docenti in mobilità;

Nel caso di ulteriori disponibilità di posti letto, questi vengono assegnati in base a regole stabilite dall'amministrazione con appositi atti.

N.B. Gli studenti presenti in alloggio al momento della pubblicazione della graduatoria non ricompresi in nessuna di esse, devono lasciare le stanze occupate senza ulteriori formalità.

3. Esclusione dai servizi abitativi

Oltre alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 comma 6 del presente bando, valgono le seguenti incompatibilità specifiche per i servizi abitativi:

- a) essere studente "pendolare" o "in sede" (ad eccezione degli studenti "pendolari" di cui all'art. 4 comma 9);
- b) essere iscritto al primo anno di un corso di laurea triennale (I livello) o di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico ed avere più di 25 anni di età;

- c) risultare non regolarmente iscritto ai corsi di laurea degli Atenei ed Istituti del presente bando alla data della pubblicazione delle graduatorie (artt. 19,20 e 21);
- d) aver superato, comunque, i 30 anni di età.

4. Disposizioni applicative

Gli studenti che perdono il diritto al posto letto gratuito in seguito ai controlli effettuati sulle autocertificazioni da essi rilasciate dovranno immediatamente provvedere al pagamento del medesimo alla tariffa mensile di €150,00 senza alcuna ulteriore formalità a partire dalla data di assegnazione. In caso di disponibilità di posti letto l'Amministrazione si riserva la possibilità di accertare eventuali domande di posto letto pervenute oltre i termini fissati dal bando.

Le assegnazioni del collegio e del posto letto avvengono secondo i criteri di cui all'apposito regolamento.

Gli studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale usufruiscono del servizio abitativo secondo le tariffe stabilite dalle rispettive convenzioni.

ART.14

Servizi di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è attivo nel periodo compreso fra il 1°ottobre 2009 ed il 30 settembre 2010, per tutti i giorni di apertura delle mense ed è usufruibile da tutti gli studenti regolarmente iscritti agli Atenei ed agli Istituti di cui al presente bando.

2. Il costo di un pasto intero è di **€8,00** ad eccezione di:

- a) **studenti presunti vincitori di borsa di studio**, muniti del 'tesserino mensa', ai quali è concesso il **servizio di ristorazione gratuito** (art.7, comma 7), salvo l'esito della graduatoria definitiva della borsa di studio. Tale servizio è erogato:
 - agli *studenti conferme*, (già in possesso del 'tesserino mensa' che verrà aggiornato automaticamente): dal 1° ottobre 2009;
 - agli *studenti nuove assegnazioni*: dal giorno del rilascio del 'tesserino mensa' fino al 30 settembre 2010. I tesserini con fotografia sono disponibili al costo di €2,00 presso lo sportello studenti, sedi ADiSU di Perugia e di Terni, a partire dal 1°ottobre 2009;
- b) **studenti iscritti** alle Università Umbre, che presentano domanda on-line sul sito www.adisupg.it e che si muniscono del tesserino mensa, ai quali è concesso il **servizio di ristorazione a tariffa agevolata, €4,50** per un pasto intero. I tesserini con fotografia sono disponibili al costo di €2,00 presso lo sportello studenti, sedi ADiSU di Perugia e di Terni, a partire dal 1°ottobre 2009;

3. Coloro che rientrano nell'ambito di accordi internazionali e convenzioni per la mobilità internazionale di studenti e docenti, usufruiscono del servizio di ristorazione secondo le tariffe stabilite nelle rispettive convenzioni e/o accordi.

4. In nessun caso il servizio non fruito da diritto a rimborso e/o conguagli in denaro.

ART.15

Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio

1. Agli studenti risultati idonei alla borsa di studio, nelle graduatorie definitive del concorso (art. 19), è concesso l'esonero dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, di cui alla Legge Regionale 18 dicembre 1996 n.29, ed è rimborsata la somma versata per l'a.a. 2009/2010, per un ammontare pari ad €77.47.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2946 del c.c., in caso di mancata riscossione il mandato sarà rimesso su richiesta dell'interessato

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ART.16

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso si presenta tramite la procedura on-line disponibile all'indirizzo **www.adisupg.it**. La documentazione relativa alla domanda on-line, di cui all'art. 17, **dovrà essere spedita all'indirizzo dell'Agenzia, via Benedetta 14, 06123 Perugia, soltanto con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini di cui all'art.18 del presente bando.**

2. Per poter compilare la domanda, gli studenti devono essere a conoscenza della loro posizione didattico/amministrativa ed in possesso dei dati riguardanti la situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, mediante una attestazione definitiva **ISEE** relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale con riferimento all'anno 2008, rilasciata entro i termini di presentazione della domanda per ogni rispettivo beneficiario.

L'attestazione **ISEE** si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) presso:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF)
- Sedi INPS presenti sul territorio nazionale
- Altri uffici convenzionati con l'INPS per il rilascio dell'attestazione stessa.

Nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto un'attestazione definitiva ISEE entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda (art. 18), può utilizzare un'attestazione provvisoria.

L'attestazione definitiva ISEE deve essere presentata, inderogabilmente, entro il 13 novembre 2009.

Le modalità della compilazione integrale della domanda e la corretta procedura d'invio, sono fissate **a pena di esclusione dal concorso.**

ART.17

Documenti da allegare alla domanda

1. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

- a) Copia cartacea della domanda on-line debitamente controfirmata in tutte le sue parti;**
- b) Copia di un documento d'identità in corso di validità.**

2. Nei casi di seguito previsti la domanda deve inoltre contenere:

a) Certificazione relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio, per:

- studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede all'estero;
- studenti italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero;
- studenti italiani il cui nucleo familiare risiede in Italia ma produce reddito o possiede patrimoni all'estero alla data del 31/12/2008.

La documentazione deve attestare:

- il numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza dello studente;

- l'ammontare dei redditi percepiti al 31 dicembre 2008, per ciascun membro del nucleo familiare;
- il possesso di fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo di ciascun membro del nucleo familiare, con l'indicazione delle relative superfici indicate in mq;
- l'apposizione dell' "Apostille", cioè l'apposita timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante sui documenti dalla stessa emessi, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti;

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata ai sensi dell'art.17 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Gli studenti stranieri provenienti da paesi definiti particolarmente poveri, in base al D.M. 21 marzo 2002, devono allegare alla domanda una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Nel caso di studenti iscritti, nel paese di provenienza, ad una Università collegata, con accordi o convenzioni, con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dall'art.13 comma 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

b) Omologa e/o sentenza di separazione giudiziale: gli studenti che dichiarano di provenire da un nucleo familiare formato da genitori divorziati o legalmente separati devono allegare alla domanda **il ricorso di separazione, unitamente all'omologa e/o sentenza di separazione giudiziale** emessa dal Presidente del Tribunale di competenza o il **provvedimento giudiziale relativo alla pronuncia di divorzio**, dal quale risulti stabilito **un assegno di mantenimento a carico di un genitore** a favore dello studente che presenta la domanda.

ART.18

Scadenze per la presentazione della domanda

1. Le domande, debitamente compilate e confermate, e le relative copie cartacee, firmate dai richiedenti, secondo quanto previsto dal presente bando, **a pena di esclusione**, dovranno pervenire all'Agenzia entro i termini stabili di seguito:

a)TERMINI PER LA COMPILAZIONE E LA CONFERMA ON-LINE DELLA DOMANDA

| | |
|---|----------------------------------|
| | <u>entro le ore 12.00</u> |
| POSTO LETTO GRATUITO / A PAGAMENTO | 31 AGOSTO 2009 |
| BORSE DI STUDIO | 1° OTTOBRE 2009 |
| PROVVIDENZE SPECIALE PER STUDENTI COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI | 16 NOVEMBRE 2009 |
| RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA | 31 MARZO 2010 |

b)TERMINI PER LA SPEDIZIONE DELLA COPIA CARTACEA E DEI DOCUMENTI:

La copia cartacea della domanda corredata di documenti di cui all'art.17, deve essere spedita con raccomandata A/R entro le date fissate per la chiusura della domanda on-line. Farà fede la data di spedizione.

TITOLO IV GRADUATORIE

ART.19

Formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al presente articolo sono formate come segue:
- **Studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, conferme di borse di studio:** secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2;
 - **Studenti che s'iscrivono al primo anno di tutti i corsi:** secondo l'ordine crescente dell'ISEEU (art. 6);
 - **Studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:** secondo quanto previsto dall'allegato n.1 del presente bando;
 - **Studenti vincitori di provvidenze:** secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente bando;
 - **Studenti richiedenti borse di studio riservate ai diversamente abili:** secondo quanto previsto dall'art.8;
 - **Dottorati di ricerca e specializzandi:** secondo quanto previsto dall'art.7 comma 4.

In caso di parità del punteggio di merito (Allegato n.1) la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'ISEEU (art.6 comma 2). Per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.

ART.20

Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate presso lo "sportello studenti" dell'Agenzia, via Benedetta 14, Perugia, e sul sito web www.adisupg.it.
Dette modalità di pubblicazione valgono, a tutti gli effetti, come comunicazione ai partecipanti.

2. Graduatorie provvisorie

| | |
|---|-----------------|
| BORSE DI STUDIO | 30 OTTOBRE 2009 |
| PROVVIDENZE SPECIALE PER STUDENTI COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI | 15 GENNAIO 2010 |

3. Graduatorie definitive

| | |
|---|-------------------|
| POSTO LETTO GRATUITO / A PAGAMENTO | 15 SETTEMBRE 2009 |
| BORSE DI STUDIO | 27 NOVEMBRE 2009 |
| PROVVIDENZE SPECIALE PER STUDENTI COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI | 10 FEBBRAIO 2010 |

4. Regolarizzazioni, integrazioni e rettifiche

Gli studenti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda per ogni rispettivo beneficio, abbiano omesso delle informazioni o commesso errori nella compilazione della domanda stessa, oppure abbiano presentato una domanda incompleta della documentazione di cui all'art. 17, possono:

- apportare delle integrazioni o delle rettifiche alla domanda attraverso la procedura on-line;
- regolarizzare la domanda presentando allo “sportello studenti” dell’Agenzia la documentazione mancante.

Regolarizzazioni, integrazioni e rettifiche possono essere presentate esclusivamente dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e nei tempi indicati dalla tabella seguente:

BORSE DI STUDIO
PROVVIDENZE SPECIALE PER STUDENTI
COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI

30 OTTOBRE-13 NOVEMBRE 2009
15-22 GENNAIO 2010

5. Opposizioni

Avverso le graduatorie provvisorie, gli studenti, entro le scadenze previste dal comma 4 del presente articolo, possono proporre opposizione, motivata e documentata, in carta semplice.

Avverso le graduatorie definitive è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell’Umbria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

ART.21

Scorrimento delle graduatorie

1. In caso di revoca della borsa di studio a studente nuovo vincitore, effettuata entro il 15 marzo 2010, si procede, in presenza di studenti idonei non vincitori, allo scorrimento della rispettiva graduatoria di appartenenza.

2. Gli eventuali benefici sono assegnati a seguito di scorrimento delle graduatorie e sono erogati secondo le modalità previste dal presente bando.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.22

Revoche

1. Revoca dell’idoneità alla borsa di studio e alle provvidenze speciali

L’idoneità alla borsa di studio (art.7) o alle provvidenze speciali (artt. 9, 10) è **revocata**:

a) agli studenti che non hanno regolarizzato l’iscrizione per l’a.a. 2009/2010 entro i termini previsti dai bandi di iscrizione dei rispettivi Atenei, ad eccezione degli studenti che conseguono i titoli di studio entro le sessioni relative all’a.a. 2008/2009 e di coloro che si iscrivono ai corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello) entro il 1° marzo 2010;

b) agli studenti che perdono il requisito dell’iscrizione per l’a.a. 2009/2010 a seguito di trasferimento ad altra Università;

c) agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell’a.a. 2009/2010;

d) agli studenti che non risultano in possesso dei requisiti di reddito e patrimonio disciplinati dall’art. 6 del presente bando;

e) agli studenti che nel corso dell’anno accademico perdono i requisiti di merito minimi a seguito di variata iscrizione definitiva o che in seguito ai controlli di veridicità dei dati autocertificati, **in base ai dati forniti dalle Università e dagli Istituti di cui all’art.2 del presente bando**, risultano sprovvisti dei requisiti di merito (art.5);

- f) agli studenti ammessi al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello) con riconoscimento di meno di 150 crediti;
- g) agli studenti non ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio .
- h) in presenza di idonei non vincitori di borsa di studio nelle graduatorie relative agli anni di corso successivi al primo, agli studenti nuovi vincitori che, durante l'a.a. 2009/2010, s'iscrivono a un corso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la borsa di studio;
- i) agli studenti del primo anno di corso i quali, entro il 30 novembre 2010, non hanno conseguito almeno 20 crediti o 3 annualità, riconosciuti per il corso di studio a cui sono stati iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. I limiti, di cui alla presente disposizione, sono diminuiti del 40% per gli studenti di cui all'art.8 del presente bando;
- l) agli studenti oggetto di iniziative predisposte dagli organi di pubblica sicurezza.

2. In nessun caso sarà possibile rinunciare ai benefici concessi in base al presente bando, se non contestualmente alla rinuncia irrevocabile agli studi presentata nel corso dell'a.a.2009/2010.

3. Revoca dei contributi per la mobilità internazionale

Il contributo, di cui all'art.11, è revocato:

- a) in caso di mancata partecipazione al programma per il quale è stata assegnata la borsa di mobilità o in caso questo abbia durata effettiva inferiore a n.3 mesi;
- b) nel caso in cui la documentazione attestante il periodo di mobilità effettivamente trascorso all'estero pervenga all'Agenzia oltre il 31 dicembre 2010;
- c) in caso di perdita dell'idoneità ai benefici di cui al presente bando.

4. Agli studenti che perdono i requisiti di legge per la concessione della borsa di studio e delle provvidenze speciali (comunitari ed extracomunitari), a seguito di revoca, il rimborso dei servizi fruiti (pasto e posto letto) avviene secondo le seguenti tariffe:

- posto letto, tariffa mensile di €150,00;
- pasto, alla tariffa di €4.50

5. Revoca del posto letto gratuito

L'Agenzia procede alla revoca della concessione del posto letto nel caso di revoca dell'idoneità alla borsa di studio e procede al recupero delle somme relative alle mensilità trascorse presso le residenze universitarie calcolando l'ammontare di €150.00 mensili.

ART.23 **Cessazioni**

1. Il diritto a fruire dei servizi abitativi e di ristorazione cessa decorsi 10 giorni dalla data di conseguimento del titolo di studio, fatta eccezione per gli studenti che entro il 15 marzo 2010, effettuano la pre-iscrizione ai corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello), fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente bando.

ART.24 **Accertamenti**

1. L'Agenzia attiverà le procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni economiche familiari previste dall'art. 22 della legge 2 dicembre 1991 n.390, svolgendo

le verifiche necessarie sul numero complessivo degli studenti risultati vincitori dei benefici per l'a.a. 2009/2010, attraverso l'interrogazione dell'anagrafe INPS e dell'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate.

2. Inoltre L'Agenzia attiva procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di merito autocertificati dagli studenti, in collaborazione con gli Atenei o altri Istituti di cui all'art. 2 del presente bando.

3. Nell'espletamento dei controlli l'Agenzia notifica l'esito dei medesimi agli studenti per i quali si riscontrano difformità tra i dati dichiarati e quelli accertati.

4. Se nel corso dei sopraindicati accertamenti emerge una difformità tra i dati di merito dichiarati e quelli rilevati dall'Agenzia, ciò comporta la sospensione dello studente nella graduatoria per il corrente anno accademico fino a **conferma della difformità, che comporta la revoca dell'idoneità e l'esclusione dalla graduatoria.**

5. Nel caso di difformità sui dati riguardanti reddito e patrimonio, i dati accertati costituiscono il parametro per il calcolo della graduatoria; nell'ipotesi invece di mancata registrazione delle attestazioni **ISEE** presso la banca dati INPS i richiedenti sono indicati come non idonei nelle graduatorie.

Ai sensi del richiamato art. 22 della legge del 2 dicembre 1991, n.390, l'Agenzia provvede, inoltre, ad inviare gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria per gli adempimenti di propria competenza, previsti dall'art. 23 della medesima legge.

ART.25 *Sanzioni*

1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di usufruire dei relativi interventi, oltre alla revoca dei benefici assegnati, è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel rimborso di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e nel pagamento dei servizi gratuiti eventualmente fruiti, alla tariffa di € 300,00 per il posto letto e di € 0,00 per ciascun pasto, oltre alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi a tutti i livelli, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali o civili, per i fatti costituenti reato.

ART.26 *Trattamento dei dati personali*

1. I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio, dei posti letto a pagamento e l'accesso ai servizi mensa.

2. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa italiana, in materia di tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata presentazione dei dati necessari determina l'esclusione dalle graduatorie.

3. I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità ed alle Università ed Istituti di grado universitario competenti.

I dati riparametrati sia di reddito che di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la trasparenza delle stesse, sono pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio I “Diritto allo Studio” con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

ART.27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in materia Statale e Regionale.

ART.28

Modifiche normative

Il presente bando è in vigore per l'a.a. 2009/2010, salva ogni eventuale modifica della normativa in materia di Diritto allo Studio Universitario, indicata all'art.1 del presente bando.

Allegato n.1

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A. Studenti che s'iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.6.

B. Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$\mathbf{P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)}$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):
(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$\mathbf{P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}}$$

$$\mathbf{P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il 10/08/2009

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):
è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.6.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.